

**R.G. n. 170/2021**

Successivamente alle ore 16.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE**

***Sezione civile***

Il Tribunale di Crotona, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, *ex art.* 281 *sexies* cod. proc. civ., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al **R.G. n. 170/2021**;

promossa da:

, nata a Crotona il 15.06.1967, cod. fisc. ,

rappresentata e difesa, in virt  di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotona alla via n. ;

**ATTORE OPPONENTE**

contro

**S.r.l., P.I.**, con sede in Milano alla Piazza n.

, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti ed , elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia alla via n. ;

**CONVENUTA OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.**



Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 27.02.2018, s.r.l., esponeva di essere cessionaria del credito per cui è causa e di vantare nei confronti di e la complessiva somma di euro 18.714,83, in relazione al rapporto contrattuale n. , che, a causa del perdurante stato di morosità, era “passato in sofferenza”; sulla base di tali premesse, la ricorrente otteneva nei confronti dei prefati debitori decreto ingiuntivo n. 626/2018, emesso dal Tribunale di Crotone in data 06.09.2018, per la somma di 18.714,83, oltre interessi e spese della procedura.

2.

Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2021, , per sé e quale erede del defunto genitore , spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo notificato da parte opposta.

A fondamento della domanda parte opponente deduceva la genericità della pretesa avversaria e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia.

3.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 09.04.2021, si costituiva in giudizio s.r.l., la quale contestava le doglianze avversarie; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti delle censure afferenti eventuali patologie del rapporto contrattuale; evidenziava che, anche in caso di eventuale tardiva notifica del decreto ingiuntivo, il giudice era, comunque, investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione; nel merito rilevava l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

4.

All'udienza del 04.05.2021 il Giudice, non essendo stato esperito il preventivo tentativo di mediazione, assegnava a parte opposta il termine di giorni quindici per l'avvio della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010.

5.

All'udienza del 29.09.2021 parte opposta chiedeva la rimessione in termini per l'espletamento del tentativo di mediazione, non avviato nel termine assegnato dal giudice; parte opponente si opponeva alla richiesta di concessione di un ulteriore termine, chiedendo la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.

6.

Con provvedimento, reso alla medesima udienza, il giudice, rilevata la mancata



instaurazione del procedimento di mediazione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.

7.

L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione è questione pregiudiziale idonea a definire la controversia.

Giova, innanzitutto, premettere che non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini, formulata da parte opposta, non essendo emerse cause ostative non imputabile alla parte o estranea alla sua volontà, che abbiano impedito l'instaurazione della procedura di mediazione disposta dal giudice.

8.

In ordine all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di proporre l'istanza di mediazione, è sorto contrasto giurisprudenziale, composto con la recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 19596/2020.

La giurisprudenza di legittimità maggioritaria, fino al predetto arresto giurisprudenziale, riteneva che l'onere di proporre la mediazione gravasse sul debitore opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, dal momento che in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutorietà e diventa definitivo.

Secondo tale orientamento, pertanto, in tema di procedimento monitorio, nel caso di mancata instaurazione della procedura di mediazione, il giudice doveva dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione; e tale improcedibilità travolgeva non la domanda monitoria consacrata nel decreto ingiuntivo, ma la successiva opposizione proposta (cfr. Cass. 24629/2015).

9.

La richiamata pronuncia del Supremo Collegio a Sezioni Unite, come anticipato, ha composto il contrasto giurisprudenziale, insorto in ordine alla parte onerata della mediazione, stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto.

Il Giudice di legittimità ha chiarito che *“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità, di cui al citato*



*comma 1-bis d.lgs. cit, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” ( cfr. Cass. Sez. Unite n. 19596/2020).*

Le Sezioni Unite hanno pertanto accolto l'orientamento minoritario, ritenendo di non poter confermare l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, inaugurato dalla citata sentenza (Cass n. 24629 del 2015), per ragioni di carattere testuale, logico e sistematico.

In particolare, osserva la Corte, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, l'oggetto e le ragioni della pretesa ( cfr. art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010) e pertanto sarebbe illogico pretendere che sia l'opponente, cioè il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa *“non sua”*; inoltre, evidenzia il giudice di legittimità, l'art. 5, comma 1-bis, laddove stabilisce che *“chi intende esercitare in giudizio un'azione”* deve promuovere la mediazione non può che alludere alla posizione di colui che è il c.d. *“attore sostanziale”* nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la soluzione ermeneutica accolta trova fondamento anche sull'ulteriore considerazione che la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta ( cfr. art. 5 comma 6) e sarebbe irragionevole che l'effetto dell'interruzione della prescrizione fosse assunta dal debitore opponente e non dal creditore; un ulteriore argomento a favore della soluzione in parola si fonda sulle diverse conseguenze che si verificano in caso di inerzia delle parti.

Sul punto la Corte chiarisce che se l'onere è posto a carico dell'opponente e questi non si attivi l'opposizione sarà dichiarata improcedibile e il decreto diverrà definitivo; se invece l'onere è posto a carico dell'opposto, la sua inerzia causerà l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirà di riproporre la domanda; e tale soluzione, che prevede un effetto provvisorio senza alcuna preclusione, a giudizio delle Sezioni Unite, appare preferibile.

Pertanto, rileva infine la Corte, la tesi seguita dalla sentenza n. 2469/2015 si pone in contrapposizione con l'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 98/2014), secondo la quale le forme di giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri sono legittime solo in presenza di certi limiti e sono invece illegittime le norme che fanno derivare la decadenza dell'azione giudiziaria dal mancato esperimento di rimedi amministrativi.

Alla luce della condivisibile soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite, dalla mancata instaurazione della procedura di mediazione discende l'improcedibilità della domanda nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



**10.**

Ogni ulteriore questione rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.

**11.**

Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., in ragione della natura meramente processuale delle ragioni di reiezione della domanda, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Crotona, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitivamente provvede:

- Dichiarare improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 626/2018, emesso dal Tribunale di Crotona, in data 06.09.2018, nel procedimento n. 526/2018 R.G.;
- Spese compensate.

Sentenza esecutiva *ex lege*, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Crotona, 09.02.2022

**Il Giudice**

*GOP dott. Maurizio Rago*

